MONDO TV S.p.A

PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI PER L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE – D. LGS. 231/2007 (REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI O DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA)

INDICE

1) La tipologia dei reati di ricettazione e riciclaggio D.Lgs. 231/2007…….…….....3

1.1 Premessa……3
1.2 Descrizione della tipologia dei reati……3
1.3 Descrizione degli strumenti previsti dalla normativa per contrastare il fenomeno del riciclaggio……4
1.4 Enti soggetti agli obblighi normativi di contrasto al riciclaggio……...5
1.5 Considerazioni comuni ai reati sopra elencati…… 6

2) Aree di attività a rischio……...8

3) Destinatari della parte speciale: Comportamenti vietati e principi generali di condotta....9

4) Procedimenti di formazione ed attuazione della volontà decisionale nelle aree di attività a rischio di commissione dei reati …….....11

5) I controlli dell'Organismo di Vigilanza……..13

1. La tipologia dei reati in tema di ricettazione e riciclaggio D. Lgs. 231/2007

1.1 Premessa

Il D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 (di seguito Decreto Antiriciclaggio) ed il D.Lgs. 22.6.2007 n. 109, in attuazione di disposizioni comunitarie (Direttiva 2005/60/CE, c.d. "terza direttiva antiriciclaggio") hanno riordinato la normativa in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Il Decreto Antiriciclaggio ha infatti ampliato la precedente disciplina sulla responsabilità amministrativa degli Enti.
Fino all'introduzione del menzionato Decreto la responsabilità amministrativa degli Enti sorgeva:

- in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di carattere generale, ed in particolare in presenza di reati commessi da parte di un soggetto apicale o di un suo sottoposto, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo
- soltanto se i medesimi fossero stati commessi con la specifica finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ai sensi della previsione dell'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001)
- oppure se commessi in ambito transnazionale (ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 L. n. 146/2006, ora abrogati dal Decreto antiriciclaggio).

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito sono ora contemplati dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal Decreto antiriciclaggio, e possono comportare la responsabilità dell'Ente, oltre che nelle specifiche ipotesi di condotte strumentali a finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico anche qualora non presentino le caratteristiche di trans-nazionalità in precedenza previste.

La nuova disciplina prevista dal Decreto Antiriciclaggio prevede inoltre un rafforzamento dei controlli con specifici adempimenti posti a carico delle banche e degli intermediari finanziari, ed in particolare:

- adeguata verifica della clientela;
- registrazione e conservazione della documentazione delle operazioni;
- segnalazione di operazioni sospette;
- comunicazioni delle violazioni dei divieti in tema di denaro contante e dei titoli al portatore;
- comunicazione da parte degli Organi di controllo dell'Ente delle infrazioni riscontrate.

Il Decreto antiriciclaggio prevede sanzioni in caso di violazione degli obblighi di controllo sopra elencati , al fine di istituire una tutela preventiva, che prescinde dal ricorrere nelle concrete fattispecie di ipotesi di riciclaggio, ma che mira comunque ad assicurare il rispetto dei fondamentali principi della approfondita conoscenza della clientela e della tracciabilità delle transazioni, al fine di scongiurare anche il mero pericolo di inconsapevole coinvolgimento degli intermediari finanziari in fatti di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito di capitali.

La violazione di detti obblighi di controllo , pur sanzionata, non comporta di per sé la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Tuttavia qualora l'operatore dell'Ente contravvenisse a detti adempimenti nella consapevolezza della provenienza illecita dei beni oggetto delle operazioni, potrebbe essere chiamato a rispondere per i predetti reati, e potrebbe quindi conseguirne anche la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

1.2 Descrizione della tipologia dei reati

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione degli elementi costitutivi dei reati in oggetto.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.
E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che, consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità, compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati. Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.

Costituiscono riciclaggio le condotte finalizzate a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il solo reato di ricettazione. Con riferimento ai rapporti bancari, ad esempio, la semplice accettazione di un deposito potrebbe integrare la condotta di sostituzione tipica del riciclaggio (sostituzione del denaro contante con moneta scritturale, quale è il saldo di un rapporto di deposito).
Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p..

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione della ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-bis c.p..

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

1.3 Descrizione degli strumenti previsti dalla normativa per contrastare il fenomeno del riciclaggio

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

a) la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 5.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. Il decreto legge n.112/08, con decorrenza 25 giugno 2008, ha riportato il limite a Euro 12.500 per il trasferimento di contanti, per l'utilizzo di assegni non trasferibili (oltre tale limite l'assegno dovrà essere obbligatoriamente "non trasferibile" e quindi non potrà essere oggetto di girata) e per il saldo dei libretti al portatore. Per espressa previsione normativa, tale limite potrà essere modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre è stato previsto un limite di Euro 2.000 per le operazioni poste in essere sul circuito Money transfer, innalzato a Euro 5.000 se viene provata la congruità dell'operazione in ragione delle condizioni economiche di chi la pone in essere. Infine, oltre al ripristino del vecchio limite di Euro 12.500 per l'utilizzo dei moduli liberi (ossia quelli trasferibili), nella disciplina sull'utilizzo dell'assegno ciascuna girata potrà essere effettuata semplicemente apponendo la firma, senza indicazione del codice fiscale del girante. Rimane in vigore la regola che vincola l'assegno emesso a favore del traente (ossia il titolo in cui nello spazio destinato al beneficiario viene indicato "a me stesso" o "a me medesimo"): tale titolo può essere incassato esclusivamente dal traente stesso, senza alcuna possibilità di girarlo a soggetto diverso rispetto alla banca che effettuerà il pagamento.

b) l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

c) l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

d) l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

1.4 Enti soggetti agli obblighi normativi di contrasto al riciclaggio

I soggetti sottoposti agli obblighi precedenti sono:
- gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
- banche;
- Poste Italiane S.p.A.;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV).

- I professionisti, tra i quali si indicano:
- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- I revisori contabili.
- Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

1.5 Considerazioni comuni ai reati sopra elencati

Oggetto materiale

L'oggetto materiale dei reati può essere costituito da qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i preziosi, i beni materiali ed immateriali in genere. Deve però trattarsi di bene o utilità proveniente da delitto, vale a dire esso ne deve costituire il prodotto (risultato, frutto ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato) o il prezzo (compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato).Oltre che dai delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad esempio concussione, corruzione, appropriazione indebita, traffico di armi o di stupefacenti, usura, frodi comunitarie) anche i reati in materia fiscale potrebbero dar luogo a proventi oggetto di riciclaggio.

Condotta ed elemento soggettivo

Si deve evidenziare che nel sistema giuridico italiano non costituisce reato di ricettazione, riciclaggio o impiego illecito la condotta, corrispondente ad una delle tre fattispecie in esame, se posta in essere dal medesimo autore del reato di provenienza del bene (cosiddetto "auto-riciclaggio"), in quanto considerata un "normale" sviluppo del crimine precedente, per conseguirne i vantaggi o metterne al sicuro i risultati; a titolo di riciclaggio/ricettazione/impiego illecito può essere perseguito solo il terzo estraneo al delitto d'origine, che cooperi per tali fini con il reo.
Peraltro, il terzo risponderebbe non di riciclaggio, ma a titolo di concorso nel delitto di provenienza del bene, se avesse promesso il suo aiuto nel riciclare i proventi del reato ancor prima della commissione dello stesso, rafforzando così il proposito criminoso del reo.

Con specifico riguardo all'attività bancaria e finanziaria, ai fini dell'individuazione della tipologia delle operazioni con le quali può concretarsi il riciclaggio, va innanzitutto ricordato che il Decreto antiriciclaggio definisce "operazione" la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento". Inoltre, il medesimo Decreto all'art. 2 contiene un' elencazione amplissima di condotte qualificabili come riciclaggio per i soli fini del Decreto, vale a dire, essenzialmente, per l'individuazione delle ipotesi che fanno sorgere l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Tra queste può ricomprendersi anche l'auto-riciclaggio che, come detto, ai sensi della disciplina penale italiana non costituisce reato. Sempre nell'ambito della predetta elencazione, alcune di tali condotte, oltre che rilevare per i fini del Decreto antiriciclaggio, concernono comportamenti che potrebbero integrare quantomeno gli estremi del concorso nei reati in esame, e pertanto detti comportamenti potrebbero far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente stesso qualora posti in essere da dipendenti o da soggetti apicali,.

Infine, l'elencazione in discorso è atta a ricomprendere anche condotte tipiche di altri reati, quali il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) che, se connotato dai requisiti della trans-nazionalità, può costituire reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Circa l'elemento soggettivo, come già accennato, i reati in esame devono essere caratterizzati dalla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Secondo una interpretazione particolarmente rigorosa, sarebbe sufficiente anche l'aver agito nel dubbio della provenienza illecita, accettandone il rischio (cosiddetto dolo indiretto od eventuale).

2. Aree di attività a rischio

Il rischio che si verifichino i reati di riciclaggio nel contesto della Società concerne in particolare:

- l'instaurazione e la gestione dei rapporti di incasso, anche continuativi;
- in generale, i flussi finanziari in entrata;
- il trasferimento di fondi;
- i rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
- i rapporti infragruppo;
- i trasferimenti di fondi in relazione alla gestione della tesoreria della società;
- i pagamenti a fornitori ed a terzi in generale (incluso, nel caso, società collegate o controllanti) per servizi offerti alla società

Il rischio di reato appare più marcato quando la controparte è rappresentata da privati o da piccole realtà economiche, mentre è sicuramente meno rilevante quando la controparte è rappresentata da soggetti economici a loro volta oggetto della normativa (quali ad esempio Banche, Assicurazioni, Intermediari Finanziari, notai etc) oppure quando la movimentazione di fondi sia connessa ad operazioni strumentali alla propria attività quali l'acquisto di partecipazioni o la movimentazione del proprio patrimonio, e ciò in ragione della sviluppata articolazione dei presidi di controllo e delle procedure già imposti dalla normativa di settore.

3. Destinatari della parte speciale: Comportamenti vietati e principi generali di condotta

L'attività di prevenzione si basa sulla approfondita conoscenza della clientela e delle controparti e sulla osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed al finanziamento del terrorismo.

La Presente Parte Speciale è quindi indirizzata a tutti gli operatori della società che intervengono nell'impostazione, esecuzione e controllo delle procedure aziendali che riguardino attività che comportino flussi finanziari in generale.

Si indicano qui di seguito i criteri procedurali che, ripresi nelle procedure aziendali in relazione ad ogni singola Area a Rischio, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare.

Con riferimento all'area di rischio dei flussi finanziari in entrata:

a) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto anche della sede legale della società controparte, degli Istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
b) non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di depositi) per importi complessivamente superiori a Euro 12.500, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
c) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a Euro 12.500.

Con riferimento all'area di rischio dei rapporti con fornitori e partner:

a) identificare una funzione responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
b) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con partner e fornitori;
c) verificare la congruità economica delle transazioni effettuate (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia …);
d) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
e) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
f) non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito) per importi complessivamente superiori ad Euro 12.500, se non tramite intermediari a ciò abilitati, intesi quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
g) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza più blande e gestiti in autonomia per importi superiori, complessivamente, ad Euro 12.500.

Più in particolare le procedure aziendali ed i comportamenti di tutti i dipendenti devono assicurare il rispetto dei principali requisiti che caratterizzano il contesto normativo vigente in materi, ed in particolare:.

a) gli obblighi di adeguata verifica della clientela, con indicazione del "quando" (ad esempio instaurazione di un rapporto continuativo, esecuzione di un'operazione occasionale di importo superiore alle soglie stabilite per legge) e del "come" (ad esempio modalità di identificazione del cliente, del titolare effettivo1, di scopo e natura delle transazioni) adempiere a tali obblighi;
b) l'approccio basato sul rischio, per cui gli obblighi di adeguata verifica della clientela si articolano in differenti gradi di due diligence commisurati al profilo di rischio del cliente (ad esempio obblighi semplificati per Intermediari Finanziari e per uffici della Pubblica Amministrazione, e obblighi rafforzati per clienti non fisicamente presenti

all'instaurazione del rapporto, per soggetti politicamente esposti, PEP2, non residenti, per enti creditizi extracomunitari per clientela con profilo di rischio riciclaggio massimo);

c) l'obbligo di astensione dall'apertura di un nuovo rapporto o dal mantenimento di un rapporto in essere nel caso in cui l'operatore non sia in grado di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica o sussista il sospetto che vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
d) l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e l'obbligo di comunicazione delle infrazioni alle disposizioni in tema di limitazioni per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;
e) l'obbligo di registrazione nell'Archivio Unico Informatico (AUI) dei rapporti e delle operazioni poste in essere dalla clientela;
f) il monitoraggio di tutte le transazioni realizzate con Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
g) l'adozione di adeguate misure di formazione del personale per garantire il corretto recepimento delle disposizioni normative e la loro corretta applicazione;
h) l'obbligo, posto a carico dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, di comunicazione delle eventuali infrazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti. Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nelle attività sensibili sopra individuate nonché nelle attività di presidio dei rischi connessi alla normativa antiriciclaggio.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività, tracciabilità e riservatezza nell'esecuzione delle attività in oggetto.

4. Procedimenti di formazione ed attuazione della volontà decisionale nelle aree di attività a rischio di commissione dei reati

Le funzioni di MondoTV, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare, le funzioni competenti sono tenute a:

1) assicurare lo sviluppo e la gestione operativa delle applicazioni utilizzate nelle attività di contrasto finanziario al riciclaggio;
2) verificare e garantire l'aggiornamento/manutenzione/diffusione delle liste interne di soggetti/Paesi/merci interessati da provvedimenti restrittivi, quali ad esempio quelli emanati da OFAC;
3) dettagliare nell'ambito di regolamenti/norme operative interne le regole comportamentali ad integrazione e maggiore specificazione della normativa esterna e dei principi sanciti dal presente protocollo;
4) nei rapporti instaurati con controparti estere, acquisire la documentazione con cui l'ente terzo dichiari di adempiere agli obblighi antiriciclaggio e/o agli obblighi previsti da normative emanate da altri Stati;
5) assicurare con continuità e sistematicità la formazione e l'addestramento del personale sulla normativa antiriciclaggio ed embarghi e sulle finalità dalla stesse perseguite;
6) diffondere a tutti i collaboratori, indipendentemente dalle mansioni in concreto svolte, la normativa di riferimento ed i relativi aggiornamenti.

Inoltre,le procedure aziendali dovranno prevedere:

A. all'atto dell'accensione di rapporti continuativi o del compimento di operazioni oltre la soglia di legge, anche se frazionate:

- la verifica della presenza di idonea documentazione identificante i debitori, ad esempio tramite l'acquisizione agli atti di fotocopia di un documento di identificazione in corso di validità e del codice fiscale, previa verifica dell'eventuale presenza del nominativo nelle versioni aggiornate delle liste antiterrorismo;
- la verifica della sussistenza di eventuali titolari effettivi, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o dell'operazione e, qualora il cliente sia una società o un ente, verificare la sussistenza dei poteri di rappresentanza e la struttura di proprietà e di controllo del debitore;
- la profilatura della clientela in ottemperanza ai parametri oggettivi e soggettivi, dettati dalle disposizioni di legge, secondo quanto stabilito dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti;

Al fine di prevenire l'insorgere di potenziali minacce, i Governi e le Organizzazioni Internazionali stilano specifiche liste – sanction list – di determinati Paesi, soggetti ed entità le cui attività divengono soggette a controllo e monitoraggio da parte delle Istituzioni Finanziarie. Tali liste sono definite ed aggiornate da Istituzioni quali le Nazioni Unite (NU), l'Unione Europea (UE), le banche centrali e, per gli Stati Uniti, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).

B. attività volte a mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti continuativi al fine di consentire una costante valutazione del profilo economico e finanziario del cliente;
C. di procedere all'adeguata verifica e all'aggiornamento della profilatura dei debitori quando, indipendentemente da qualsiasi soglia di importo o di esenzione applicabile, vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;
D. il dovere di inoltrare, conformemente alla normativa interna, alle funzioni deputate una segnalazione in presenza anche del solo sospetto circa l'esistenza in essere di operazioni compiute o tentate di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

E. il blocco o, comunque, il non dare esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi) o per le quali sussista comunque il sospetto di una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
F. l'inoltro nel rispetto della normativa interna le comunicazioni delle infrazioni delle disposizioni in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore rilevabili nell'operatività dei debitori;
G. il rigoroso rispetto dei requisiti in tema di registrazione dei rapporti e delle operazioni e di conservazione della documentazione.

Tutti i soggetti che intervengono nei processi di identificazione dei debitori, e dei titolari effettivi, di monitoraggio delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette devono mantenere il massimo riserbo sulle informazioni di cui abbiano conoscenza, rispettando le procedure per il trattamento di tali dati predisposte.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

A. instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei debitori, ad esempio per il rifiuto a fornire le informazioni richieste;
B. eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
C. ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
D. sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
E. partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.

Si precisa che l'utilizzo di sistemi informatici di ausilio alla gestione delle attività rivolte alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo non deresponsabilizza l'operatore dagli obblighi di conoscenza e di ogni connessa valutazione di rischio delle operazioni svolte.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

La presente Parte speciale si riferisce anche ai comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Delegato.